

Bicicletta in hotel: quando l'albergo paga i danni per il furto?

La Corte di Appello di Torino chiarisce quali sono gli elementi sufficienti per affermare l'esistenza di un contratto di posteggio tra struttura alberghiera e cliente (sentenza n. 1289/2020).

di [Giuseppe Donato Nuzzo](#)

Pubblicato il 24/01/2021



La possibilità di usufruire del deposito dell'albergo, sito in un garage esterno alla struttura, per il posteggio della bicicletta, l'esistenza di spazi nel garage contrassegnati con un numero, il fatto che l'ospite sia stato accompagnato da personale dell'hotel, che vi sia una chiave per accedere e che il posto occupato sia stato comunicato alla reception, costituiscono elementi sufficienti per affermare l'esistenza di un contratto di posteggio tra albergo e cliente, autonomo rispetto a quello alberghiero, avente ad oggetto la collocazione e la custodia della bicicletta. La pubblicità nella quale l'hotel viene descritto come munita di posteggio/garage e l'elevato formalismo per accedere al deposito inducono il cliente a confidare nella custodia del bene. Ne consegue che l'hotel risponde dei danni in caso di furto della bicicletta data in custodia.

È quanto emerge dalla sentenza 29 ottobre-29 dicembre 2020, n. 1289 (testo in calce) della Corte d'Appello di Torino.

Sommario

- [Il caso](#)
- [La decisione](#)
- [Il contratto di posteggio](#)
- [Natura gratuita](#)

- [Rapporti con il contratto alberghiero](#)
- [Informazione e buona fede](#)
- [Pubblicità](#)

Il caso

La società proprietaria di un albergo viene citata in giudizio da un cliente, che chiede il risarcimento dei danni per la violazione degli obblighi di custodia nell'esercizio dell'attività alberghiera ex [artt. 1783, 1784 e 1785 bis c.c.](#)

Il cliente aveva intrapreso una vacanza itinerante in mountain bike (del valore di € 6.800,00) e aveva richiesto una camera presso l'albergo per una notte. All'incaricato presente alla reception, l'attore chiedeva di poter portare e custodire la bicicletta nella propria stanza. Negata tale possibilità, il dipendente proponeva di usufruire del deposito dell'albergo, sito in un garage esterno alla struttura, a circa 100 metri di distanza. Il cliente accettava. L'incaricato dell'hotel prendeva quindi in consegna la bicicletta e provvedeva a riporla nel ridotto garage. Chiusa a chiave la saracinesca, aveva tenuto le chiavi presso la reception, senza consegnarne copia all'attore. La mattina successiva, l'attore, recatosi con l'addetto nel garage, si avvedeva che la mountain bike era stata rubata. Il garage, privo di segni di effrazione, non disponeva di alcun sistema di videosorveglianza, circostanza non specificata in precedenza dall'albergatore.

La proprietaria dell'albergo si opponeva alla richiesta risarcitoria. A suo dire, non è stato concluso alcun un contratto di deposito avente ad oggetto la custodia della bicicletta, essendo stato avvisato il cliente che l'hotel non avrebbe risposto in caso di furto.

La decisione

La Corte d'appello, confermando la sentenza di primo grado, ha condannato l'albergo a risarcire i danni. I giudici hanno ritenuto sussistenti, nella fattispecie, gli elementi sufficienti per affermare l'esistenza di un contratto definibile di posteggio tra albergo e cliente, avente ad oggetto la collocazione e la custodia della bicicletta. Le dichiarazioni testimoniali, precise e concordanti, confermano i fatti esposti

dall'attore. Tutti i testi concordano che si trattava di un servizio, a pagamento per auto e moto, gratuito per le biciclette, escludendo il carattere di mera cortesia del ricovero del veicolo in questione.

Il fatto che gli spazi del garage di pertinenza dell'hotel fossero contrassegnati con un numero, che l'ospite venisse accompagnato da personale dell'hotel (anche se non con mansione esclusiva o specifica di parcheggiatore) che vi fosse una chiave per accedere e che il posto occupato venisse comunicato alla reception costituiscono ulteriori elementi che confermano la qualificazione giuridica.

Il contratto di posteggio

Questa tipologia di contratto, a cui la Corte di Cassazione in diverse pronunce ha riconosciuto natura atipica, si caratterizza per l'esistenza concorrente sia di elementi tipici della locazione (riferita all'area destinata alla sosta) sia per l'obbligazione di restituzione del veicolo e di custodia dello stesso (Cass. SS.UU 28.06.2011 n. 14329). Nel caso in esame - si legge nella sentenza - *"la collocazione della bicicletta aveva prevalentemente la funzione di conservazione e restituzione della bicicletta rispetto all'esigenza di reperire uno spazio per il relativo stazionamento"*.

Natura gratuita

La natura gratuita del contratto non incide sulla natura dell'obbligazione del depositario *"giacché anche nel deposito gratuito la custodia va esercitata con la diligenza del buon padre di famiglia e la perdita, la distruzione, o il danneggiamento della cosa, determinano la responsabilità contrattuale del depositario anche se da valutarsi con minor rigore ([art. 1768, 2° comma c.c.](#))"*.

Rapporti con il contratto alberghiero

La proprietaria dell'hotel aveva provato a difendersi invocando l'[art. 1785 quinquies c.c.](#), che esclude l'applicazione delle norme relative agli obblighi di deposito in albergo *"ai veicoli e alle cose lasciate negli stessi"*. Tesi respinta dalla Corte d'appello, perché il contratto di posteggio è autonomo rispetto a quello alberghiero. Non trova dunque applicazione l'art. 1785 quinquies citato, *"norma che avrebbe trovato applicazione se l'hotel avesse consentito al cliente di portare in camera la bicicletta"*.

Informazione e buona fede

Anche la circostanza che il parcheggio in questione non fosse custodito e di tale circostanza il cliente fosse stato edotto dall'addetto alla reception appare, nella fattispecie, di difficile rilievo per il cliente. I testi non hanno saputo indicare se i cartelli affissi nel garage fossero già posizionati all'epoca dei fatti; in ogni caso - precisano i giudici - *"l'elevato formalismo per accedere al locale in questione induceva il cliente a confidare nella custodia del bene"*

Pubblicità

Del resto, conclude la Corte, nessuna censura o critica è stata mossa dall'hotel al rilievo, mosso dal cliente, dell'esistenza di pubblicità nella quale la struttura veniva descritta come munita di posteggio/garage.

[CORTE APPELLO TORINO, SENTENZA N. 1289/2020 >> SCARICA IL TESTO PDF](#)

(da www.altalex.com)

CORTE D'APPELLO DI TORINO

TERZA SEZIONE CIVILE

Sentenza 29 ottobre - 29 dicembre 2020 n. 1289

Sentenza n. 1289/2020 pubbl. il 29/12/2020
RG n. 1281/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI TORINO

TERZA SEZIONE CIVILE

Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott.ssa Ombretta SALVETTI PRESIDENTE
dott.ssa Paola FERRARI BRAVO CONSIGLIERE
dott.ssa Angela LABANCA CONSIGLIERE RELATORE AUS.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G. 1281/2019, trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 20 febbraio 2020, promossa da:

F. S.r.l. elett. te dom.ta in Alessandria, Via Cavour n. 64, presso lo studio dell'avv. Giancarlo Torra, che la rappresenta e difende, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado

APPELLANTE

CONTRO

B. C., elett .te dom.to in Milano, Corso di Porta Romana n. 74, presso lo studio dell'avv. C. Rapetti Lombardo, che lo rappresenta e difende, come da procura allegata all'atto di citazione del 5 aprile 2017

APPELLATO

CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE, RESE ALL'UDIENZA DEL 20.02.2020:

Per parte appellante,

F. S.r.l. (come da atto di citazione in appello):

"Contrariis reiectis". Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino in totale riforma della sentenza n. 285/2019 resa dal Tribunale di Verbania in data 06.06.2019, pubblicata in pari data, a definizione del giudizio R.G. 846/2017, dichiarare la domanda proposta dal sig. C. B. nei confronti della s.r.l. F., del tutto infondata tanto in fatto quanto in diritto.

In via subordinata, nella non creduta ipotesi di una responsabilità della s.r.l. F. per la perdita della bicicletta di proprietà del sig. C. B. a seguito dell'asserito furto, e nell'ulteriore non creduta ipotesi che la valutazione ex art. 1226 c.c. operata dal giudice di prime cure debba ritenersi a parere di questa Ecc.ma Corte, corretta, attesa l'assenza dei presupposti, disporre in favore di parte appellata un risarcimento ex art. 1226 c.c. che abbia a tener maggior conto della notoria e fisiologica svalutazione di tale bene.

Con vittoria del compenso professionale e delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

Per parte appellata,

B. C. (come da foglio a verbale):

Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:

1) In via principale: rigettare integralmente l'appello proposto da F. S.r.l., siccome infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 285/2019 emessa dal Tribunale di Verbania in data 6 giugno 2019;

2) In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 27.04.2017, B. C. conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Verbania la società F. S.r.l. proprietaria dell'Albergo X. di Alessandria, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, che riteneva sussistere in capo alla stessa, per la violazione degli obblighi di custodia ex art. 1783, 1784 e 1785 bis c.c. nell'esercizio dell'attività alberghiera, quantificati in citazione nell'importo di € 8.600,00.

Riferiva in fatto il B. di aver intrapreso nel settembre 2016 una vacanza itinerante in bicicletta (nella specie, su una mountain bike modello Torpado Bike 6I9SWFL, del costo di € 6.800,00) di essere giunto nel pomeriggio del 22.09.2016 in Alessandria e di aver richiesto una camera presso l'Albergo X. per la medesima notte. All'incaricato presente alla reception il B. avrebbe richiesto di poter portare e custodire la mountain bike nella propria stanza.

Negata la facoltà di tenere la mountain bike nella stanza da letto, il dipendente dell'Albergo aveva tuttavia proposto al B. di usufruire del deposito dell'albergo, sito in un garage a circa 100 metri di distanza e, quindi, ottenuta risposta positiva dal B. aveva preso in consegna la bicicletta medesima e provveduto a riporla nel ridotto garage a servizio della struttura alberghiera (esterno rispetto a quest'ultima e sito nel seminterrato del parcheggio a cui si accedeva da un cancello elettrico carraio). Chiusa a chiave la saracinesca, l'incaricato dell'Hotel aveva tenuto le chiavi presso la reception, senza consegnarne copia al B..

La mattina del 23 settembre 2016, il B., poco prima del check-out, recatosi con l'addetto nel garage presso cui la bicicletta era stata riposta la sera precedente, si avvedeva che la mountain bike era stata rubata.

Il garage, privo di segni di effrazione, non disponeva di alcun sistema di videosorveglianza, circostanza non specificata in precedenza dall'albergatore.

Alla prima udienza di comparizione delle parti, fissata il 07.09.2017, nessuno compariva per la società convenuta e il Giudice, su istanza di parte attrice concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma c.p.c.

In data 02.11.2017 si costituiva in giudizio la F. S.r.l. contestando ogni responsabilità in merito a quanto occorso, affermando di non aver mai assunto alcun obbligo di custodia nei confronti del B. con riferimento alla bicicletta rubata.

Riferiva la F. S.r.l. che, all'atto del check-in, il B. era stato avvertito dal personale dell'hotel che lo stesso non disponeva di un posteggio privato e custodito ove riporre la bicicletta, ma di alcuni spazi riservati all'interno di un più ampio parcheggio condominiale poco distante, liberamente accessibile a tutti i condomini e a tutti i soggiornanti dell'hotel; decidendo, quindi, di posteggiare in quel garage la propria bicicletta, il B. aveva accettato i rischi derivanti da tale scelta, libera e consapevole.

Seguiva il deposito delle memorie istruttorie, all'esito delle quali il Giudice di prime cure dava corso all'assunzione delle prove testimoniali.

Assunte le prove il Giudice invitava le parti alla precisazione delle conclusioni con fissazione dell'udienza di discussione ex art. 281 c.p.c. e concedendo termine per il deposito delle note conclusionali.

Depositata le note conclusive e discussa oralmente la causa, il Tribunale di Verbania, con sentenza n. 285/2019, pubblicata in data 06.06.2019, accertava e dichiarava la responsabilità della convenuta F. S.r.l. e per l'effetto condannava la medesima al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore dell'attore, C. B., della somma di € 5.579,10, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data (23 settembre 2016) del furto nonché oltre alle spese, come da dispositivo.

Con atto di citazione in appello notificato in data 05.07.2019, la società F. S.r.l. conveniva avanti la Corte d'Appello di Torino B. C., chiedendo, in totale riforma della sentenza n. 285/2019 del Tribunale di Verbania, dichiararsi le relative domande infondate in fatto ed in diritto.

In via subordinata, nell'ipotesi di ritenuta responsabilità in capo a F. S.r.l. del furto della bicicletta del sig. B. C., l'appellante chiedeva disporsi in favore di C. B. un risarcimento ex art. 1226 c.c. che tenesse maggior conto della svalutazione del bene e in ogni caso non vi ricompredesse l'importo relativo all'IVA.

In data 10.12.2019 si costituiva nel giudizio di appello C. B., chiedendo il rigetto dell'impugnazione proposta da F. S.r.l. e la conferma della sentenza n. 285/2019 emessa dal Tribunale di Verbania in data 06.01.2017.

Verificata la regolare costituzione delle parti, all'udienza di prima comparizione, tenutasi in data 12.12.2019, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni alla successiva udienza del 20.02.2020, ove veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per la redazione degli atti difensivi conclusivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno dell'impugnazione, la società F. S.r.l. deduce che il Tribunale di Verbania avrebbe errato nella motivazione della decisione oggetto di gravame, ritenendo concluso un contratto di deposito tra l'Hotel e il B., avente ad oggetto la custodia della bicicletta asseritamente rubata, mentre, in realtà, tale contratto non sarebbe mai stato stipulato, essendo stato avvisato in ogni caso il B. che l'Hotel non avrebbe risposto in caso di furto.

Ne conseguiva che, nella prospettazione dell'appellante che, sul punto richiamava le testimonianze assunte dal Tribunale, il Giudice di prime cure avrebbe errato nella ricostruzione in fatto sotto plurimi aspetti (ritenendo che la bicicletta fosse stata consegnata dal B. all'Albergo e assunta in custodia, ancora ritenendo che quest'ultimo si fosse attenuto alle indicazioni ricevute e che tali indicazioni fossero state date da un parcheggiatore, figura in realtà inesistente, fino a ritenere provato lo stesso furto, circostanza quest'ultima non formalmente contestata dall'appellante, ma sulla quale la stessa in tutto il giudizio si esprime in modo sempre dubitativo).

A quanto precede si aggiungeva, secondo l'appellante, la violazione in diritto del disposto di cui all'art. 1785 quinquies c.c. secondo il quale i veicoli sono comunque esclusi dal regime della responsabilità dell'albergatore per le cose in custodia.

In via subordinata, lamentava l'appellante che il Tribunale avesse proceduto indebitamente alla determinazione equitativa del valore della bicicletta ex art. 1226 c.c. tanto più in assenza di fattura di acquisto e in ogni caso non avesse detratto dall'importo riconosciuto a titolo risarcitorio al B. l'IVA al 22% e, infine, non avesse tenuto conto dell'obsolescenza, invero rapidissima, della mountain bike.

La Corte, lette le deduzioni delle parti, valutate le rispettive argomentazioni, esaminati gli atti e i documenti di causa, comprese le risultanze dell'istruttoria assunta in primo grado, osserva quanto segue.

Lamenta l'appellante F. che il Giudice di prime cure avrebbe errato nell'interpretazione delle dichiarazioni testimoniali assunte in primo grado.

Nell'ambito dell'istruttoria tenutasi in primo grado all'udienza del 21.06.2018 sono stati sentiti quali testi, tre dipendenti dell'hotel di proprietà della società F. S.r.l. (C. F., addetta al ricevimento, C. M., receptionist e P. T., dipendente dell'albergo con mansioni di manutentore) che hanno reso le dichiarazioni di seguito esposte:

C. F.:

“cap. 1 a 5:

“ (l'hotel) dispone di un garage, coperto ma non custodito che si trova a circa 100 metri dell'Hotel dove abbiamo dei posti riservati e in condivisione con il condominio ove è ubicato detto garage. E' a pagamento per i nostri ospiti. Le auto e le moto sono a pagamento, le bici sono a titolo gratuito. Negli spazi nostri gli ospiti possono posteggiare qualche veicolo, moto e bici. Esiste solo a terra una segnaletica in corrispondenza della quale, affisso al muro corrispondente, si trova un avviso che è uno spazio dell'hotel. L'accesso al garage è tramite un cancello elettrico che si attiva con piccola chiave dall'esterno. Esiste un secondo accesso ma è solo pedonale ed è collegato al condominio. La porta di detto accesso è sempre aperta. La porta pedonale è antipanico. Non so dire se dalle scale del condominio per entrare nel garage è accessibile con chiave oppure è aperta”;

In quanto teste comune a parte attrice è sentita anche sui capitoli ammessi dall'attore e al riguardo dichiara:

cap. 6: “io ero in turno quella mattina, l'ospite è andato da solo nel garage perché conosceva già il tragitto per accedere e gli è stata lasciata da me la chiave per aprire il cancello elettrico”;

cap. 7: “confermo la circostanza”;

adr: “il signor B. ha inizialmente riferito a me della sparizione della bici, poi io ho chiamato il direttore e con quest'ultimo è poi andato di nuovo in garage”;

adr: “da sentito dire, la bici era stata posteggiata sotto la rampa, detto spazio non si vede nelle foto che mi sono mostrate”;

adr: “il fotogramma 9 si trova in tutti i nostri spazi del garage, anche sotto la rampa. Io accedo una volta alla settimana al garage, in quanto ci sono posti utilizzabili anche da noi, da quando lavoro per l'hotel io quell'avviso, fotogramma 9, lo ricordo affisso in corrispondenza degli spazi predetti”;

adr: "noi rilasciamo ai clienti la chiave per accedere al garage quando ci viene chiesto dallo stesso. Io nulla so se qualche collega ha riferito di andare in garage. So che non è una nostra prassi invitare i clienti, prima o dopo la colazione, ad andare a vedere in garage se è tutto a posto".

C. M.:

"cap. 3 al 5: "arrivato, il signor B. ha chiesto dove poteva mettere la bici. Gli è stato proposto all'interno del garage del condominio. Non è un garage dell'hotel, la nostra struttura ha dei posti in affitto. Gli è stata spiegata l'ubicazione, che non è dell'hotel, non siamo responsabili, non è custodito. Dopo queste spiegazioni, lo stesso ha detto che andava bene. E' stato così accompagnato da un collega, P. T., che si occupa di accompagnare i clienti al garage e in generale della manutenzione dell'hotel. Nulla posso dire sul tipo di bicicletta del signor B. perché era all'esterno dell'albergo quando io ho parlato con quest'ultimo. Non l'ho quindi vista";

cap. 7: "all'epoca non c'era la video-sorveglianza, e ciò mi è stato riferito dai colleghi anzi dai titolari e nulla so su eventuali segni di effrazione. Io non vado mai nel garage. So, però, che di recente, quando non ricordo, sono state installate dei sistemi di controllo, da parte del condominio. Ma non accedendovi non so dire che tipo di sistemi";

Sentita sui capitoli di parte convenuta, dichiara:

cap. 1: "confermo, in quanto già detto non è un garage dell'hotel, ma del condominio";

cap. 2: "i clienti con auto pagano all'hotel un affitto. Anche le moto pagano l'affitto. Le bici sono gratuite";

cap. 3: "nulla so, in quanto non ci sono mai stata nel garage, come già detto";

cap. 4: "confermo, ci sono posti dei condomini, del nostro hotel e di altri soggetti";

cap. 5: "noi consegniamo al cliente la chiave che è uguale per tutti. Abbiamo diverse copie della stessa chiave";

cap. 6: "confermo come già detto";

cap. 7: "P. mi ha detto che il signor B. ha riposto la sua bici dove ha scelto lui di metterla. Non è stato indicato da noi.".

P. T.:

adr: "sono dipendente dell'albergo dal 2 febbraio 2015, circa, con mansioni di manutentore".

cap. 1: "no. Al di fuori dell'albergo c'è un parcheggio. All'interno di un condominio";

cap. 2: "confermo la circostanza anche se in merito ai rapporti economici tra l'albergo e i propri clienti nulla posso dire";

cap. 3: "non è mia mansione portare le auto al garage. Per questa ragione io non ho di frequente l'accesso a detto garage. La mansione è del facchino. Quando quest'ultimo è assente o impossibilitato, mi viene chiesto di accompagnare i clienti al garage o addirittura di parcheggiare per loro conto le auto. Questa eccezione si presenta almeno una volta alla settimana, come media.

Riconosco il predetto garage dalle foto che mi sono mostrate. Gli spazi dell'hotel sono individuabili da un cartello affisso al muro posto in corrispondenze delle strisce a terra. Quando io accompagno i clienti

dell'albergo devo poi indicare dove l'auto è stata posteggiata. Quando sono nel garage si vede dove si può posteggiare. Poi il numero del posteggio è da me comunicato alla reception”;

adr: “ricordo di aver accompagnato il signor B. nell'autorimessa predetta. Giunti in loco ho indicato io dove riporre la bici, nel parcheggio n. 2, vicino ad un parapetto. E' stata posta in detto punto. Ho visto che aveva un lucchetto e l'ho visto armeggiare, l'ho visto restare sul posto qualche minuto per cercare come meglio chiudere il catenaccio della bici. Ricordo che ha chiuso con detto catenaccio la bici. Io ho individuato detto punto, che si trova, sotto la rampa, che si vede nella foto che mi è stata mostrata. Gli altri parcheggi sono più isolati”;

cap. 5: “io ho accompagnato il signor B. in garage. E l'ho accompagnato al ritorno. Altro non so. Rientrato con il cliente ho poi riferito alla reception dove era posta la bicicletta e che l'aveva chiusa con il catenaccio”.

Le dichiarazioni rese dai testi e sopra riportate risultano precise e concordanti nell'affermare che il locale dove è stata collocata la bicicletta costituisce un garage a servizio dell'hotel (non rilevando se fosse in condominio con altri soggetti) che il B. è stato accompagnato in loco da personale dell'hotel (per la precisione dal T., che ha dichiarato anche di aver indicato al B. dove collocare la bicicletta e che la stessa fosse stata chiusa con un catenaccio); il contenuto delle testimonianze consente di ritenere che si trattasse di un contratto di deposito, perché i testi (addetti alla reception) concordano anche nella dichiarazione che si trattava di un servizio, a pagamento per auto e moto, gratuito per le biciclette, escludendosi, dunque, il carattere di mera cortesia del ricovero del veicolo in questione.

Sulla base delle risultanze delle prove testimoniali sopra richiamate, rese da testi certamente indifferenti rispetto al B. (tutti dipendenti dell'Hotel) avuto riguardo che il T. ha esposto con chiarezza di aver accompagnato il B. nel garage, di avergli indicato dove collocare la bicicletta e di aver visto l'appellato che la chiudeva con un catenaccio (mentre la F., pur esprimendosi in modo critico, non ha impugnato la sentenza laddove il Giudice ha ritenuto indubbio il furto) ritiene la Corte che nella fattispecie vi siano sussistenti elementi sufficienti per confermare, come ha ritenuto il Giudice di prime cure, l'esistenza di un contratto definibile di posteggio tra l'appellante e l'appellato, avente ad oggetto la collocazione e la custodia della bicicletta.

Detto contratto, a cui la Corte di Cassazione in plurime pronunce ha riconosciuto natura atipica, si caratterizza per l'esistenza concorrente sia di elementi tipici della locazione (riferita all'area destinata alla sosta) sia l'obbligazione di restituzione del veicolo e di custodia dello stesso e, avuto riguardo ai principi stabiliti dalla SS.UU del 28.06.2011 n. 14329 (sia pure attinente un caso non coincidente a quello in esame) nella fattispecie di cui si tratta per il cliente B. la collocazione della bicicletta aveva prevalentemente la funzione di conservazione e restituzione della bicicletta rispetto all'esigenza di reperire uno spazio per il relativo stazionamento.

La natura gratuita del contratto, peraltro, non incide sulla natura dell'obbligazione del depositario giacché anche nel deposito gratuito la custodia va esercitata con la diligenza del buon padre di famiglia e la perdita, la distruzione, o il danneggiamento della cosa, determinano la responsabilità contrattuale del depositario anche se da valutarsi con minor rigore (art. 1768, 2° comma c.c.).

Le circostanze emerse nella ridetta testimonianza che gli spazi del garage di pertinenza dell'hotel fossero contrassegnati con un numero, che l'ospite venisse accompagnato da personale dell'hotel (anche se non con mansione esclusiva o specifica di parcheggiatore) che vi fosse una chiave per accedere e che il posto occupato venisse comunicato alla reception (come indicato dal teste T.) costituiscono ulteriori elementi che confermano la qualificazione giuridica adottata dal Giudice di prime cure.

Non rileva, invece, nella fattispecie l'art. 1785 quinquies c.c. (norma che avrebbe trovato applicazione, se l'hotel avesse consentito al B. di portare in camera la bicicletta) trattandosi di un contratto autonomo rispetto a quello alberghiero.

Ne consegue che il motivo così come formulato nell'atto di citazione e articolato nei seguenti punti: non è vero che la bicicletta sia stata consegnata dall'attore all'albergo; non è vero che la consegna (mai avvenuta) fosse stata finalizzata alla custodia da parte dell'albergo; non è vero che l'attore si sia attenuto alle indicazioni ricevute; non è vero che tali indicazioni, mai fornite, siano state date un parcheggiatore dell'albergo, figura questa inesistente; non appare fondato e non può trovare accoglimento.

Anche la circostanza che il parcheggio in questione non fosse custodito e di tale circostanza il B. fosse stato edotto (elemento questo a cui l'appellante dedica alcuni cenni, senza tuttavia articolare una specifica critica alla sentenza impugnata) appare nella fattispecie di difficile rilievo per il cliente, atteso che i testi pur sentiti sul punto non hanno saputo indicare se i cartelli affissi nel garage fossero già posizionati all'epoca dei fatti e, comunque, l'elevato formalismo per accedere al locale in questione induceva il cliente a confidare nella custodia del bene (ricordiamo quanto dichiarato dal teste T.:

Gli spazi dell'hotel sono individuabili da un cartello affisso al muro posto in corrispondenze delle strisce a terra. Quando io accompagno i clienti dell'albergo devo poi indicare dove l'auto è stata posteggiata. Quando sono nel garage si vede dove si può posteggiare. Poi il numero del posteggio è da me comunicato alla reception";

ADR: non so dire da quando sono presenti i cartelli affissi nel garage. Con riferimento ai numeri so che sono presenti da tempo e ciò anche per le pratiche con i vigili. Per il cartello contenente le avvertenze, la sua collocazione è da circa 1 anno e mezzo o due. Quello dei numeri l'ho sempre visto da quando lavoro per l'albergo").

In ultimo nessuna censura o critica, neppure negativa, è stata mossa dall'appellante al rilievo, pure contenuto nella parte motiva della sentenza, dell'esistenza di pubblicità dell'Hotel, prodotta in primo grado dal B. nella quale la struttura veniva descritta come munita di posteggio/garage.

Per quanto attiene il secondo motivo di appello, nel quale la F. ha dedotto da parte del Giudice di prime cure, un'erronea applicazione dell'art. 1226 c.c. nella determinazione del danno subito, aggiungendosi che il valore della bicicletta sarebbe stato desunto dal Giudice in assenza di qualsiasi documentazione fiscale e, a seguire, che non sarebbe stato considerato il deprezzamento minimo del 22% relativo all'IVA e, infine, che l'obsolescenza della mountain bike sarebbe stata rapidissima, la Corte osserva quanto segue.

Il B. ha prodotto nell'ambito del giudizio di primo grado gli scontrini fiscali (nel numero di tre) relativi all'acquisto della bicicletta per un importo complessivo di € 6.800,00; il corrispettivo della bicicletta è stato indicato in modo specifico nel documento, denominato "preventivo" confermato dal venditore della stessa (teste De Pani) nell'ambito dell'istruttoria orale espletata dal Tribunale, per l'importo di € 6.199,00.

La scelta del Giudice di prime cure di considerare ai fini risarcitori il valore della sola bicicletta, secondo il preventivo prodotto dal B., con il deprezzamento del 10%, senza considerare gli accessori, appare coerente da un lato con l'assenza di fattura e della prova del prezzo di dettaglio di tali beni, dall'altro con la circostanza che il furto è avvenuto a pochi mesi dall'acquisto. L'obsolescenza rapidissima della mountain bike affermata dall'appellante, che ha indicato un valore nettamente inferiore di € 2.200,00 sulla base di un annuncio su internet, appare alla Corte censura generica, come tale inidonea a confutare il percorso logico giuridico adottato dal Giudice di prime cure.

La richiesta di valutazione del deprezzamento del 22% del corrispettivo della bicicletta relativo all'IVA formulata dall'appellante appare, invece, fondata e meritevole di accoglimento, attesa proprio l'assenza di fattura.

Ne consegue, quindi, che, in parziale accoglimento del secondo motivo di appello, il danno subito da B. C. deve essere rideterminato come segue:

Corrispettivo della bicicletta: € 6.199,00 – 22% (IVA) € 1.117,85 = € 5.081,15

A detrarre, il deprezzamento del 10% € 508,10

Residuano: € 4.573,05.

La sentenza impugnata viene, quindi, riformata limitatamente alla determinazione dell'importo dovuto a titolo risarcitorio, quantificato, come sopra esposto, in € 4.573,05.

L'accoglimento nei limiti sopra esposti del gravame proposto dalla società F. S.r.l. non comporta il venir meno della soccombenza formale dell'appellante nei confronti del B..

Tuttavia, in ragione del minor importo liquidato a titolo di danno, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vengono rideterminate secondo lo scaglione di valore nel quale è ricompresa la somma riconosciuta a titolo risarcitorio.

Il prospetto che segue illustra i criteri della liquidazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, operati in applicazione del D.M. 55/2014 e succ. modificazioni, secondo i valori medi dello scaglione di valore del procedimento come definitivamente accertato:

Primo grado:

Valore della causa compreso tra euro 1.101,01 e euro 5.200,00:

fase di studio della controversia 405,00

fase introduttiva del giudizio 405,00

fase istruttoria 810,00

fase decisionale 810,00

totale compenso dovuto 2.430,00

oltre al 15% spese generali, contributo unificato e IVA e CPA come per legge

Secondo grado:

Valore della causa compreso tra euro 1.101,01 e euro 5.200,00:

fase di studio della controversia 510,00

fase introduttiva del giudizio 510,00

fase decisionale 810,00

totale compenso dovuto 1.830,00

oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;

P.Q.M.

la Corte d'Appello di Torino, Terza Sezione Civile, respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda, definitivamente pronunciando:

- In parziale accoglimento dell'appello proposto dalla F. S.r.l. determina l'importo dovuto a titolo risarcitorio, a favore di B. C., nella somma di € 4.573,04, di cui condanna l'appellante al relativo pagamento, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal 23.09.2016 al saldo;

- Condanna F. S.r.l. al pagamento delle spese legali del primo grado, rideterminate complessivamente in € 2.430,00, oltre al 15% per spese generali, marche e contributo unificato per l'iscrizione a ruolo nonché IVA e CPA come per legge;

- Condanna F. S.r.l. al pagamento delle spese legali del secondo grado, liquidate complessivamente in € 1.830,00, oltre al 15% per spese generali, nonché IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del 29 ottobre 2020.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE AUS.

Angela LABANCA

IL PRESIDENTE

Ombretta SALVETTI